



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **138** del 30/01/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SGO/DEL/2019/00003

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO REGIONALE "Determinazione del fabbisogno definitivo delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10 dell'11 Aprile 2017"

L'anno 2019 addì 30 del mese di Gennaio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Assessore	Loredana Capone	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Leonardo di Gioia	V.Presidente	Antonio Nunziante
Assessore	Giovanni Giannini	Assessore	Cosimo Borraccino
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Raffaele Piemontese		
Assessore	Alfonsino Pisicchio		
Assessore	Salvatore Ruggeri		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

Assente
fr.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio "Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità", confermata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue: *L'Ass.re Pugliese*

In data 11 aprile 2017 veniva emanato dal Presidente della Giunta Regionale il Regolamento Regionale n. 10, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, così come approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale, con propria deliberazione, dopo aver acquisito il parere favorevole della Terza Commissione Consiliare Sanità e Servizi sociali. Successivamente il testo del R.R. n. 10/2017, poiché conteneva alcuni errori materiali ed in base a specifiche richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali, è stato modificato dal Regolamento Regionale 6 marzo 2018, n. 5.

Il Regolamento n. 10 "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno", così come modificato dal R.R. n. 5/2018, ha definito, per ogni tipologia di strutture e di servizi, i requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, distinguendo tra requisiti autorizzativi e requisiti di accreditamento, e le prestazioni che devono essere assicurate, anche articolando ciascuna struttura in moduli differenziati.

In particolare, la Rete delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, disciplinata dal regolamento, è articolata nelle seguenti Aree e Tipologie:

Area Pedagogico-Riabilitativa:

- Struttura pedagogico riabilitativa residenziale o semiresidenziale

Area Terapeutico-Riabilitativa:

- Struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale

Area specialistica residenziale e semiresidenziale:

- Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica;
- Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori o in gestazione;
- Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per particolari tipologie di persone dipendenti (anche senza sostanze);
- Strutture residenziali o semiresidenziali di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centri Crisi);
- Servizio intermedio residenziale o semiresidenziale a bassa soglia d'accesso.

Area Multidisciplinare Integrata:

- Unità di strada;
- Programmi di rete.

Con il regolamento in parola, veniva anche definito, in via sperimentale, per il triennio 2016/2018, il fabbisogno di posti delle strutture residenziali e semiresidenziali per tipologia di struttura e venivano dettate disposizioni finalizzate alla determinazione, sulla base dei requisiti strutturali e organizzativi, delle tariffe pro-die pro-capite, nonché norme relative alle procedure autorizzative e di accreditamento.

Successivamente, a cura del Servizio Accreditamenti e Qualità, secondo quanto previsto dall'art. 21 del predetto regolamento, sono state attivate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione,

dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento. Gli Enti Gestori di strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del Regolamento n. 10/2017 ed iscritte nell'Albo degli Enti Ausiliari, di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22, hanno potuto presentare richiesta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura, ovvero richiesta di trasformazione, con istanza di autorizzazione alla realizzazione, in una delle diverse tipologie disciplinate dallo stesso regolamento.

Nella disamina delle richieste di conferma delle strutture esistenti, presentate entro la data del 10 ottobre 2018 al Servizio Accreditamenti e Qualità, si evince che nell'area Terapeutico-Riabilitativa (art. 10 R.R. n. 10/2017), a fronte dei 405 posti letto previsti dal fabbisogno regionale sperimentale, in base alla popolazione residente in Puglia alla data del 1° gennaio 2018 (art. 20 R.R. n.10/2017), ne sono stati richiesti 514 (444 residenziali e 70 semiresidenziali), con un'eccedenza di richieste equivalente a 109 posti letto.

È emersa, dunque, la tendenza delle strutture iscritte nell'Albo regionale degli Enti Ausiliari, ai sensi della L.R. 9 settembre 1996, n. 22, a prediligere l'area Terapeutico-Riabilitativa rispetto alle strutture specialistiche.

Come anche si evince dall'Albo regionale degli Enti Ausiliari, gli Enti gestori che hanno chiesto conferma dei posti terapeutico-riabilitativi risultavano già autorizzati complessivamente, per questa tipologia di assistenza, per numero 622 posti.

La realizzazione per trasformazione in altre tipologie specialistiche previste dal Regolamento è stata richiesta dagli stessi Enti per numero 50 posti residenziali o semiresidenziali.

La propensione verso l'area Terapeutico-Riabilitativa mostrata dalle strutture già esistenti è motivata dall'utenza tradizionalmente in carico abbisognevole, per l'appunto, di detta tipologia di trattamento; al contrario, le richieste di tipo "specialistico" - proprio per l'assenza in Puglia di strutture dedicate, prima dell'approvazione del Regolamento n.10/2017 - sono state gestite, sino ad oggi, prevalentemente fuori regione.

Sulla base di queste premesse, CREA Puglia (Coordinamento Regionale Enti Ausiliari) e L'APIS (Agenzia Pugliese per l'Intervento e Studio delle dipendenze patologiche), nell'incontro che si è svolto in Regione il 30 luglio 2018 e con la nota AOO_183/PROT/04/10/2018/0013470, hanno sollecitato una rivalutazione del fabbisogno della fascia Terapeutico-Riabilitativa.

A tal fine, è stato convocato, in data 31 ottobre 2018, il Comitato Tecnico Regionale, istituito, con DGR n. 2419/2011, con compiti di supporto tecnico-scientifico e consultivo per la programmazione regionale in materia di dipendenze patologiche. Nel corso dell'incontro è emersa la necessità di un approfondimento sui dati dell'anno 2017 relativi ai giorni di degenza maturati nelle strutture terapeutico-riabilitative e pedagogico-riabilitative ed anche al numero di pazienti ospitati nelle strutture specialistiche per la comorbilità psichiatrica, dove si registra un fabbisogno carente rispetto alle richieste degli utenti e un conseguente alto tasso di emigrazione sanitaria verso altre regioni.

Detti dati sono stati analizzati nella successiva riunione del 21 novembre u.s. e hanno confermato l'esigenza di incremento dei fabbisogni dell'area Terapeutico-Riabilitativa e delle strutture specialistiche per la comorbilità psichiatrica.

Pertanto, in considerazione delle giornate registrate per il 2017 e tenuto, altresì, conto che nelle strutture si riscontra in media, nell'anno, il 2,5% di assenze per abbandono anticipato del programma, per i tempi correlati alle procedure di inserimento in struttura e alla definizione del PTRI, nonché per verifiche a casa o per reinserimento lavorativo, si propone di determinare, a partire dall'entrata in vigore del presente schema di Regolamento, per la tipologia Terapeutico-Riabilitativa, il fabbisogno in 1,3 p.l./10.000 ab., come richiesto dal Comitato, invece che 1 p.l./10.000 ab. previsto dal fabbisogno sperimentale.

Per i pazienti con comorbilità psichiatrica sono stati comunicati dai Dipartimenti Dipendenze Patologiche i dati relativi all'accoglienza, nell'anno 2017, di numero 213 pazienti (92 in ambito regionale e 121 in ambito

extra-regionale). D'altronde, è emerso, nel corso dell'incontro, che i Dipartimenti utilizzano criteri diversi di eleggibilità al trattamento. A riguardo, il Comitato ha richiesto il raddoppio del fabbisogno sperimentale.

Vista l'opportunità di coinvolgere il Comitato in un lavoro approfondito di individuazione di criteri univoci di inserimento nelle strutture, considerata l'onerosità della tariffa, corrispondente a circa due volte la tariffa giornaliera delle strutture terapeutico-riabilitative e preso atto che l'incremento della spesa correlata all'aumento del fabbisogno delle strutture specialistiche per la comorbidità psichiatrica sarà comunque compensata dal rientro, nei prossimi anni, della mobilità passiva, che attualmente si attesta sul 57%, si propone di definire il fabbisogno in 3 p.l./100.000 ab. o frazione di 100.000, invece che 2 p.l./100.000 ab. o frazione di 100.000.

Si propone altresì di confermare il fabbisogno previsto dall'art. 20 del Regolamento n. 10/2017 per le altre tipologie di struttura.

Si propone, inoltre, di confermare, per tutte le tipologie di struttura, i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal Regolamento n. 10/2017. Non si ritiene opportuno proporre, così come stabilito con altri regolamenti in corso di approvazione, una flessibilità sulla superficie complessiva delle strutture, in quanto il Regolamento n. 10/2017 determina la superficie minima per posto autorizzato.

Si propone anche che le istanze per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento delle Strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica presentate alla Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" del Dipartimento vengano istruite secondo quanto stabilito dall'art. 21 del Reg. Reg. n. 10 dell'11 Aprile 2017 e s.m.i, sulla base del fabbisogno previsto dall'art. 1 del presente schema di Regolamento.

Si propone, infine, che le istanze siano valutate secondo la scansione temporale dei bimestri previsti dalla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, a partire da 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP della DGR n. 28 del 12 gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento Regionale n. 10 dell'11 aprile 2017 e che le istanze già presentate, che non siano state ancora riscontrate dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta alla data di entrata in vigore del presente schema di Regolamento, vengano istruite tenendo in considerazione il fabbisogno di cui al predetto art. 1.

Si rappresenta che, con la qualificata collaborazione del Servizio Accreditamenti e Qualità, si è pervenuti alla stesura definitiva del medesimo Schema di regolamento, che si propone, dunque, all'approvazione della Giunta Regionale, nel testo allegato al presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore propone alla Giunta Regionale di approvare l'allegato Schema di Regolamento che costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9, art. 3, comma 1. Pertanto, in applicazione dell'art. 44, comma 1, della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. 44/2014,

LA GIUNTA

Selle M. re Ruggieri M.

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di approvare il Regolamento "Determinazione del fabbisogno definitivo delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10 dell'11 Aprile 2017", nel testo allegato al presente provvedimento e di questo facente parte integrante;
- di trasmettere il presente Atto, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2, della legge regionale 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. 44/2014;
- di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti del citato art. 44 comma 2 della L.R. 7/2004, l'approvazione definitiva del Regolamento.

Il Segretario Generale della
Giunta Regionale
Don Roberto Vanneri
Roberto Vanneri

Il Presidente della Giunta
Dot. RUGGERI
Michele Emiliano
Michele Emiliano

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Funzionaria
Rosa Albis *Rosa Albis*

Il Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità
Giovanni Campobasso *Giovanni Campobasso*


Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Giovanni Campobasso *Giovanni Campobasso*


Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti -
Giancarlo Ruscitti *Giancarlo Ruscitti*

Il Presidente
Michele Emiliano *Michele Emiliano*

Il Segretario Generale
della Giunta Regionale
Dott. Roberto L'...

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
Dott. Roberto L'...





REGIONE PUGLIA

All. A)

Il presente allegato si compone di n. 2 fasciate,
esclusa la presente, numerate da pag. 1 a pag. 2

Il Dirigente
Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
(Giovanni Campobasso)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Campobasso', is written over the printed name.

SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE "Determinazione del fabbisogno definitivo delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10 dell'11 Aprile 2017"

Art. 1

Determinazione del fabbisogno per tipologia di struttura

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, a conclusione della fase sperimentale, il fabbisogno delle Strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10 dell'11 Aprile 2017, come successivamente integrato e modificato dal Reg. Reg. n. 5 del 6 Marzo 2018, è definito, per l'intero territorio regionale, come segue:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	FABBISOGNO
Struttura Pedagogico-Riabilitativa residenziale e/o semiresidenziale	0,4 p.l./10.000 ab.
Struttura Terapeutico-Riabilitativa residenziale e/o semiresidenziale	1,3 p.l./10.000 ab.
Struttura specialistica residenziale e/o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica	3 p.l./100.000 ab. o frazione di 100.000
Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centri Crisi)	1 p.l. ogni 100.000 ab. o frazione di 100.000
Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori o in gestazione	16 p.l.
Struttura specialistica residenziale e/o semiresidenziale per particolari tipologie di persone dipendenti (anche senza sostanze - alcool, gambling, cocaina, Web)	60 p.l.
Struttura intermedia residenziale e/o semiresidenziale a bassa soglia d'accesso	48 p.l.

Art. 2

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento

Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento delle Strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica presentate alla Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" del Dipartimento "Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per

tutti" vengono istruite secondo quanto stabilito dall'art. 21 del Reg. Reg. n. 10 dell'11 Aprile 2017 e s.m.i, sulla base del fabbisogno previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

Le istanze sono valutate secondo la scansione temporale dei bimestri previsti dalla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, a partire da 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP della DGR n. 28 del 12 gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento Regionale n. 10 dell'11 aprile 2017.

Le istanze già presentate, che non siano state ancora riscontrate dalla Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno istruite tenendo in considerazione il fabbisogno di cui al predetto art. 1 del presente Regolamento.

Art. 3

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 9/2017 e s.m.i. e al Regolamento Regionale n.10/2017 e s.m.i.



Allegato unico alla deliberazione
n. 138 del 30-01-2013
composta da n. 3 (due) facciate

Il Segretario della G.R.
Dott. Roberto Veneri